

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S. C.

Sede legale in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 2,4,6

Iscritta all'Albo delle Banche al 5723.2.0, all'Albo delle Società Cooperative
e al Registro delle Imprese di Siena al n. 01292880521

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01292880521

Capitale Sociale al 31 dicembre 2013 Euro 28.538.800,32 - Riserve al 31 dicembre 2013 Euro 176.044.675

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo



NOTA INFORMATIVA

La Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 26 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota del 25 marzo 2015, protocollo n. 0021880/15.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di ChiantiBanca, che è stato depositato presso la Consob in data 26 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota n. 0021878/15 del 25 marzo 2015, e alla Nota di Sintesi che è stata depositata presso la Consob in data 26 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota n. 0021878/15 del 25 marzo 2015.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l'offerta di azioni ordinarie di ChiantiBanca.

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca in Via Cassia Nord n. 2, 4, 6, Monteriggioni (SI) nonché sul sito internet www.chiantibanca.it

AVVERTENZA

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento in azioni emesse da ChiantiBanca - Credito Cooperativo - S.C., gli investitori sono invitati ad esaminare tutte le informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

Nella presente Avvertenza è riportato un elenco delle principali rischiosità connesse all'investimento in strumenti finanziari emessi dalla Banca. Per una completa descrizione dei fattori di rischio relativi all'Emittente ed al settore in cui opera si rinvia all'Avvertenza e al Capitolo IV del Documento di Registrazione, mentre per i fattori di rischio connessi all'investimento negli strumenti finanziari emessi da Chianti Banca si rinvia al Capitolo II della presente Nota Informativa.

- *“Rischi relativi alla difficoltà del disinvestimento per mancanza di quotazione delle azioni”* (cfr. Capitolo II, Paragrafo 2.1.1). In particolare, l'investitore deve considerare che l'Emittente non intende presentare domanda per l'ammissione a quotazione delle Azioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né intende agire in qualità di internalizzatore sistematico. L'Emittente, inoltre, non ha alcun obbligo di riacquistare le proprie Azioni. Gli investitori devono, pertanto, considerare che potrebbero trovarsi nell'impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o nella difficoltà di vendere le medesime azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione;
- *“Rischi connessi all'esistenza di limiti alla trasferibilità delle azioni”* (cfr. Capitolo II, Paragrafo 2.1.2). In merito, si precisa che - ai sensi dell'articolo 2530, comma 1 del Codice Civile e 21 dello Statuto - le azioni dei Soci non possono essere cedute a soggetti non Soci con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;
- *“Rischio relativo all'esistenza di limiti alla distribuzione dell'utile”* (cfr. Capitolo II, Paragrafo 2.1.3). In particolare, si consideri che le Azioni danno diritto al dividendo deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di Socio e, nel caso di sottoscrizione di nuove azioni, a quello successivo al pagamento delle azioni stesse. Inoltre, l'investitore che intenda sottoscrivere le Azioni oggetto dell'Offerta deve considerare che percepirà i dividendi *pro rata temporis*, a seconda del momento in cui è divenuto Socio e ha pagato il prezzo di sottoscrizione;
- *“Rischi connessi a conflitti d'interesse in ordine al collocamento delle azioni oggetto di offerta”* (cfr. Capitolo II, Paragrafo 2.1.4). Le Azioni oggetto dell'Offerta saranno collocate da Chianti Banca, che nello svolgimento di tale attività si troverà in una situazione di conflitto di interesse, essendo al contempo l'Emittente e il collocatore delle Azioni;
- *“Rischio relativo alle modalità di determinazione del prezzo delle Azioni”* (cfr. Capitolo II, Paragrafo 2.1.5). In merito, gli investitori devono considerare che il prezzo di offerta è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto, tenendo presente la natura di banca di credito cooperativo dell'Emittente, i diritti dei Soci sul patrimonio della Banca, che sono limitati al capitale sociale della stessa e non si estendono all'intero patrimonio sociale, nonché il divieto di emettere azioni al di sotto del relativo valore nominale. Non sono stati utilizzati altri metodi di determinazione del prezzo di offerta. In ogni caso, la Banca non si è avvalsa di *fairness opinion* di esperti indipendenti.

A titolo informativo si riporta di seguito un raffronto tra i rapporti di Price/Earnings (P/E) e Price Book Value (P/BV) dell'Emittente, con riferimento al prezzo di offerta delle azioni aumentato del sovrapprezzo, con quelli di un campione di altre banche, quotate e non quotate.

Gli investitori sono invitati a considerare che la valenza informativa di tali indicatori, nel caso delle banche di credito cooperativo, qual è ChiantiBanca, è fortemente limitata dalle peculiarità che caratterizzano la partecipazione al capitale sociale di questo genere di banche in termini di diritti patrimoniali. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si segnala che ai soci non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Inoltre, in caso di scioglimento della Banca, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, il socio ha diritto alla restituzione del solo capitale sociale versato e ad eventuali dividendi maturati, senza poter vantare alcun diritto su eventuali ulteriori elementi positivi del patrimonio netto della Banca presenti alla data di scioglimento.

Banche	Tipologia	Prezzo (€)	P/E	P/BV
Chiantibanca	Non quotata	31,09	4,84	0,136
BCC San Giorgio Quinto Valle Agno (*)	Non quotata	5,21	38,02	0,13
Banca popolare di Vicenza (**)	Non quotata	62,50	NS	1,43
Banca Popolare Etica (***)	Non quotata	57,50	38,44	0,83
<i>Media banche non quotate</i>			NS	1,13
Banca Popolare di Sondrio (****)	Quotata	4,076	12,20	0,77
Banca popolare dell'Emilia Romagna (****)	Quotata	7,75	85,70	0,77
Banco Popolare (****)	Quotata	14,03	ND	0,63
<i>Media banche quotate</i>			48,95	0,7233

(*) prospetto informativo depositato presso Consob in data 3 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota del 2 ottobre 2014 protocollo n. 0077892/14;

(**) nota informativa depositata presso Consob in data 9 maggio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota dell'8 maggio 2014 protocollo n. 0037882/14;

(***)prospetto informativo depositato presso Consob in data 12 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2014 protocollo n. 0049469/14;

(****)fonte Bloomberg. Prezzi al 19 marzo 2015 su dati riferiti al 31 dicembre 2014.

INDICE

DEFINIZIONI.....	6
GLOSSARIO.....	9
CAPITOLO I	10
1. PERSONE RESPONSABILI	10
1.1. <i>Responsabili della Nota Informativa</i>	10
1.2. <i>Dichiarazione di responsabilità</i>	10
CAPITOLO II	11
2. FATTORI DI RISCHIO	11
2.1. <i>Fattori di rischio relativi alle azioni oggetto dell'Offerta</i>	11
2.1.1. Rischi relativi alla difficoltà del disinvestimento per mancanza di quotazione delle azioni.....	11
2.1.2. Rischi connessi all'esistenza di limiti alla trasferibilità delle azioni	11
2.1.3. Rischio relativo all'esistenza di limiti alla distribuzione dell'utile.....	11
2.1.4. Rischi connessi a conflitti d'interesse in ordine al collocamento delle azioni oggetto di Offerta.....	13
2.1.5. Rischio relativo alle modalità di determinazione del prezzo delle Azioni.....	13
2.1.6. Rischio connesso alle incertezze circa il buon esito dell'Offerta.....	14
2.1.7. Rischio connesso alla revoca della sottoscrizione in caso di pubblicazione di un Supplemento	14
2.1.8. Rischio relativo al procedimento di ammissione a socio	15
2.1.9. Rischio relativo all'esistenza di condizioni a cui è sottoposta l'adesione all'Offerta	15
2.1.10. Rischio relativo alla possibilità di sospendere e chiudere anticipatamente l'Offerta	15
2.1.11. Rischio connesso alla variazione del regime fiscale	16
CAPITOLO III	17
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	17
3.1. <i>Dichiarazione relativa al capitale circolante</i>	17
3.2. <i>Fondi propri e indebitamento</i>	17
3.3. <i>Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta</i>	18
3.4. <i>Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi</i>	18
CAPITOLO IV	19
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE.....	19
4.1. <i>Descrizione delle azioni</i>	19
4.2. <i>Legislazione in base alla quale le azioni sono state emesse</i>	19
4.3. <i>Regime di circolazione e forma delle azioni</i>	19
4.4. <i>Valuta di emissione delle azioni</i>	20
4.5. <i>Diritti connessi alle azioni</i>	20
4.6. <i>Indicazione della delibera e della autorizzazione in virtù della quale le azioni saranno emesse</i>	22
4.7. <i>Data prevista per l'emissione delle azioni</i>	22
4.8. <i>Limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni</i>	22
4.9. <i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di Offerta al pubblico di acquisto e/o di Offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle azioni</i>	23
4.10. <i>Precedenti Offerte pubbliche di acquisto sulle azioni</i>	23
4.11. <i>Regime fiscale</i>	23
4.11.1. <i>Regime fiscale dei dividendi</i>	24
4.11.2. <i>Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni</i>	26
4.11.3. <i>Imposta sulle successioni e donazioni</i>	28
CAPITOLO V	29
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA	29
5.1. <i>Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta</i>	29
5.1.1. <i>Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata</i>	29
5.1.2. <i>Ammontare totale dell'Offerta</i>	29
5.1.3. <i>Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione</i>	30
5.1.4. <i>Informazioni circa la revoca, sospensione e chiusura anticipata dell'Offerta</i>	31
5.1.5. <i>Riduzione, ritiro o revoca della Richiesta di sottoscrizione e modalità di rimborso</i>	31
5.1.6. <i>Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione</i>	32
5.1.7. <i>Possibilità e termini per ritirare la richiesta di sottoscrizione</i>	32
5.1.8. <i>Modalità e termini per il pagamento e attribuzione delle Azioni</i>	32
5.1.9. <i>Pubblicazione dei risultati dell'Offerta</i>	32
5.1.10. <i>Diritti di opzione e prelazione</i>	33

5.2.	<i>Piano di ripartizione e di assegnazione</i>	33
5.2.1.	Destinatari e mercati dell'Offerta.....	33
5.2.2.	Impegni a sottoscrivere gli strumenti finanziari dell'Emittente	33
5.2.3.	Informazioni da comunicare prima della assegnazione.....	33
5.2.4.	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni	34
5.2.5.	Sovrallocazione e <i>Greenshoe</i>	34
5.3.	<i>Fissazione del prezzo e della durata dell'Offerta</i>	34
5.3.1.	Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore	34
5.3.2.	Procedura per la comunicazione del prezzo dell'Offerta.....	36
5.3.3.	Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti	36
5.4.	<i>Collocamento e sottoscrizione</i>	36
5.4.1.	Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta e dei collocatori	36
5.4.2.	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese	36
5.4.3.	Impegni di sottoscrizione e garanzia	36
5.4.4.	Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia.....	36
	CAPITOLO VI	37
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	37
	CAPITOLO VII	38
7.	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA.....	38
	CAPITOLO VIII	39
8.	SPESE LEGATE ALL'OFFERTA.....	39
8.1.	<i>Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'Offerta</i>	39
	CAPITOLO IX	40
9.	DILUIZIONE.....	40
	CAPITOLO X	41
10.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	41
10.1.	<i>Consulenti menzionati nella presente Nota Informativa</i>	41
10.2.	<i>Indicazione di informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione</i>	41
10.3.	<i>Pareri o relazioni redatte da esperti</i>	41
10.4.	<i>Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti</i>	41

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini in lettera maiuscola non definiti nella presente Nota Informativa hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento di Registrazione.

Assemblea o Assemblea Ordinaria	Assemblea Ordinaria dei soci di ChiantiBanca.
Assemblea Straordinaria	Assemblea Straordinaria dei soci di ChiantiBanca.
Azioni	Le azioni ordinarie di ChiantiBanca oggetto di Offerta, il cui valore nominale è pari, alla Data della Nota Informativa, ad euro 30,09.
Banca Centrale Europea o BCE	La banca centrale responsabile della moneta unica europea, ossia l'Euro, il cui compito principale consiste nel preservare il potere di acquisto, mantenendo così la stabilità dei prezzi nell'Area Euro.
Banca d'Italia	La Banca d'Italia, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91.
Codice Civile	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 262, come successivamente modificato e integrato.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
CRR	Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Data della Nota Informativa	La data di approvazione della presente Nota Informativa da parte della Consob.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione di ChiantiBanca depositato presso Consob in data 26 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0021880/15 del 25 marzo 2015. Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca in Via Cassia Nord n. 2, 4, 6, Monteriggioni (SI) nonché sul sito internet www.chiantibanca.it
Emittente o la Banca o ChiantiBanca	ChiantiBanca - Credito Cooperativo, S. C. con sede legale in Monteriggioni (Siena) Via Cassia Nord, 2, 4, 6 0577 297000 e Direzione Generale in Piazza Arti e Mestieri, 1 San Casciano Val di Pesa (Firenze) Telefono 055 82551 - Fax 055 8255244 – Sito internet: www.chiantibanca.it
Fair Value	La definizione del concetto di "fair value" trova una delle sue fonti più autorevoli nei principi contabili internazionali IAS/IFRS, che lo qualificano come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti».
Filiale	Succursale della Banca localizzata nel territorio della Repubblica italiana.
Fondo di Garanzia degli	Un consorzio ad adesione volontaria con l'obiettivo di tutelare il diritto

Obbligazionisti	di credito degli obbligazionisti. Costituito a Roma nel 2004 dalle Banche di Credito Cooperativo inserite nel sistema associativo che fa capo alla Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo. Il Fondo consente ai risparmiatori delle BCC, che abbiamo acquisito “Obbligazioni Garantite” (contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN) di ottenere un rimborso, in caso di insolvenza della banca Emittente, fino ad un ammontare massimo di Euro 103.291,38.
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo	Un consorzio di diritto privato, costituito nel 1997, a cui aderiscono le Banche di Credito Cooperativo italiane, nonché le succursali italiane di Banche di Credito Cooperativo comunitarie e, se non aderenti a un sistema di garanzia estero ritenuto equivalente da Banca d'Italia, le succursali di Banche di Credito Cooperativo extracomunitarie autorizzate in Italia, con lo scopo di garantire i depositanti delle BCC consorziate entro il limite di Euro 100.000 per singolo cliente. Il Fondo interviene, previa autorizzazione di Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria.
IAS	International Accounting Standards.
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
IRES	Imposta sul Reddito delle Società di cui D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Istruzioni di Vigilanza	La circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche) e successive modificazioni ed integrazioni.
Libro soci	Ai sensi dell'art. 2421 c.c., libro nel quale devono essere indicati, distintamente per ogni categoria, il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi, nonché i versamenti eseguiti.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi depositata presso Consob in data 26 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0021880/15 del 25 marzo 2015. La Nota di Sintesi è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca in Via Cassia Nord n. 2, 4, 6, Monteriggioni (SI) nonché sul sito internet www.chiantibanca.it
Nota Informativa	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
Offerta di Sottoscrizione o Offerta	L'Offerta di Sottoscrizione di Azioni ordinarie di ChiantiBanca rivolta ai soci della Banca ed ai soggetti interessati che facciano richiesta di ammissione a socio.
Prospetto	Indica il prospetto costituito dal Documento di Registrazione, dalla presente Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, ai sensi dell'art. 94, quarto comma, del TUF.
Società di Revisione	Deloitte & Touche S.p.A. con sede legale in via Tortona, n° 25 – 20144 Milano.
Socio	L'azionista della Banca, che abbia acquisito la qualità di socio ai sensi degli articoli da 6 a 8 dello Statuto.
Statuto	Lo Statuto Sociale di ChiantiBanca in vigore alla Data del Documento di Registrazione.

TUB	Testo Unico Bancario - D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.
TUF	Testo Unico sulla Finanza - D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
TUIR	Testo Unico Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco dei termini utilizzati all'interno della Nota Informativa. Tali termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Basilea III	Accordo internazionale del dicembre 2010 contenente nuove regole a garanzia della stabilità del sistema bancario. Tale accordo modifica e integra sia la versione del 1988 (Basilea I) sia la versione Basilea II entrata in vigore nel 2008. Le nuove regole introdotte con Basilea III definiscono nuovi standard internazionali per l'adeguatezza patrimoniale delle banche e nuovi vincoli di liquidità.
Collocamento	Servizio di investimento di cui all'articolo 1 del TUF.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. Responsabili della Nota Informativa

ChiantiBanca - Credito Cooperativo, S. C., con sede legale in Via Cassia Nord, 2, 4, 6, Monteriggioni (Siena), assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

ChiantiBanca - Credito Cooperativo, S. C. con sede legale in Via Cassia Nord, 2, 4, 6, Monteriggioni (Siena), responsabile della redazione della Nota Informativa, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in essa contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

CAPITOLO II

2. FATTORI DI RISCHIO

Il presente Capitolo della Nota Informativa descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, nonché i fattori di rischio relativi alla Banca ed ai settori di attività in cui questa opera, descritti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella Nota Informativa e nel Documento di Registrazione.

2.1. Fattori di rischio relativi alle Azioni oggetto dell'Offerta

2.1.1. Rischi relativi alla difficoltà del disinvestimento per mancanza di quotazione delle Azioni

Le Azioni oggetto dell'Offerta di cui alla presente Nota Informativa non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o straniero o in alcun sistema multilaterale di negoziazione (MTF), per cui - salve le disposizioni statutarie in materia di recesso del Socio - i sottoscrittori delle stesse sono esposti ai rischi connessi alla difficoltà di liquidare le Azioni. Non sussistendo per tali strumenti un mercato, il disinvestimento sarà possibile a condizione che il titolare delle Azioni riesca a trovare, per suo conto, un soggetto interessato all'acquisto. Inoltre, nel caso in cui il soggetto interessato all'acquisto non sia già Socio dell'Emittente, ai fini della cessione parziale o totale, è necessario il preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione che, rilevate le condizioni di ammissibilità, provvederà all'iscrizione del soggetto acquirente nel Libro dei Soci.

Si segnala che l'Emittente non intende presentare domanda per l'ammissione a quotazione delle Azioni su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né intende agire in qualità di internalizzatore sistematico. L'Emittente, inoltre, non ha alcun obbligo di riacquistare le proprie Azioni.

Gli investitori devono, pertanto, considerare che potrebbero trovarsi nell'impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o nella difficoltà di vendere le medesime azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione.

Per maggiori informazioni si veda il successivo Capitolo VI della presente Nota Informativa.

2.1.2. Rischi connessi all'esistenza di limiti alla trasferibilità delle azioni

Ai sensi dell'articolo 2530, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, le azioni dei Soci non possono essere cedute a soggetti non Soci con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato la cessione delle azioni, il Socio può richiedere di recedere dall'Emittente. Tuttavia, in tale caso, il recesso è subordinato a una deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere adottata, sentito il Collegio Sindacale, tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della Banca.

Il rimborso delle Azioni, inoltre, potrebbe essere soggetto alla preventiva autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 del CRR.

In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata e chiedere le relative variazioni del Libro dei Soci (articolo 21 Statuto Sociale). Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

Per maggiori informazioni si veda il successivo Capitolo IV, Paragrafo 4.8 della presente Nota Informativa.

2.1.3. Rischio relativo all'esistenza di limiti alla distribuzione dell'utile

Le Azioni, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto danno diritto al dividendo deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di Socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse.

In particolare, si segnala che chi sottoscrive le Azioni oggetto della presente Offerta percepirà i dividendi *pro rata temporis*, a seconda del momento in cui è divenuto Socio e ha pagato il prezzo di sottoscrizione. A titolo esemplificativo, un investitore che diventa Socio e paga il prezzo di offerta a:

- giugno 2015, riceverà 6/12 di dividendo a valere sull'anno 2015;
- ottobre 2015, riceverà 2/12 di dividendo a valere sull'anno 2015;
- gennaio 2016, non riceverà alcun dividendo a valere sull'anno 2015 e parteciperà al dividendo a valere sull'anno 2016 a partire dal mese di febbraio 2016.

L'eventuale distribuzione degli utili e la relativa determinazione del dividendo spettante a ciascuna azione sono deliberati dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria in occasione generalmente dell'approvazione del bilancio di esercizio. Ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto l'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

- c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- d) assegnati ad altre riserve o fondi;
- e) distribuiti ai Soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- f) attribuiti ai Soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

In nessun caso, pertanto, ferme le previsioni sopra indicate in relazione alla partecipazione *pro rata temporis* agli eventuali dividendi relativi agli esercizi 2015/2016, i Soci percepiranno un dividendo superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

In relazione alla distribuzione degli utili, gli investitori devono, inoltre, considerare quanto segue:

- 1) la BCE, con raccomandazione del 28 gennaio 2015 (BCE/2015/2), ha formulato alle banche sottoposte alla sua supervisione specifiche raccomandazioni sul pagamento di dividendi nel 2015, a valere sui risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, e ha richiesto alle autorità di vigilanza nazionali (tra cui la Banca d'Italia) di applicare le medesime raccomandazioni agli istituti di credito meno significativi che non sono sottoposti alla sua vigilanza diretta (tra cui l'Emittente).

In particolare, la BCE ha raccomandato quanto segue: (i) le banche che soddisfano i requisiti patrimoniali attualmente applicabili e hanno già raggiunto i coefficienti patrimoniali previsti dal CRR per il 2019 (coefficienti *fully loaded* o anche detti *fully phased*) dovrebbero adottare una politica di distribuzione dei dividendi conservativa che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate; (ii) le banche che soddisfano i requisiti patrimoniali attualmente applicabili, ma non hanno ancora raggiunto i coefficienti patrimoniali previsti dal CRR per il 2019 (coefficienti *fully loaded*), dovrebbero anch'esse adottare una politica di distribuzione dei dividendi conservativa, pagando in linea di principio dividendi solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare verso il raggiungimento nel 2019 dei propri coefficienti patrimoniali; (iii) gli enti creditizi che hanno una carenza patrimoniale non dovrebbero distribuire dividendi;

- 2) Banca d'Italia, a seguito della suddetta raccomandazione della BCE, ha dunque raccomandato alle banche da lei vigilate di adottare, pur in presenza di utili distribuibili, politiche di distribuzione dei dividendi che consentano di mantenere - a livello individuale e consolidato - condizioni di adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, coerenti con il complesso dei rischi assunti, idonee a favorire l'allineamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla Nuova Disciplina Europea per le Banche e a garantire la copertura dei livelli di capitale interno calcolati nell'ambito del processo di *Internal Adequacy Assessment Process*.

L'Emittente alla Data della Nota Informativa soddisfa pienamente i requisiti patrimoniali previsti dalla Nuova Disciplina Europea per le Banche e ha già raggiunto i coefficienti patrimoniali richiesti dal CRR per il 2019, per cui rientra tra le banche indicate al punto 1) (i) che precede. Ogni decisione relativa a future distribuzioni sarà assunta dalla Banca in conformità alle suindicate raccomandazioni della BCE e della Banca d'Italia, nonché nel rispetto delle norme di legge e statutarie applicabili, che, tra l'altro, già prevedono, come indicato in precedenza, una disciplina di distribuzione dell'utile conservativa, ai sensi della quale (a) il 70% dell'utile di esercizio deve essere destinato all'incremento della riserva legale (computabile nel patrimonio di vigilanza della Banca ai sensi del CRR) e (b) gli utili destinati ai Soci non devono superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per maggiori informazioni sulle previsioni statutarie relative alla distribuzione dell'utile di esercizio si veda il Capitolo IV, Paragrafo 4.5 della presente Nota Informativa. Per maggiori informazioni sul patrimonio di vigilanza della Banca si veda il Capitolo III, Paragrafo 3.2.1., del Documento di Registrazione.

2.1.4. Rischi connessi a conflitti d'interesse in ordine al collocamento delle azioni oggetto di Offerta

Le Azioni oggetto dell'Offerta saranno collocate da ChiantiBanca, che nello svolgimento di questa attività, si troverà in situazione di conflitto d'interesse, essendo al contempo l'Emittente e il collocatore delle Azioni.

Per maggiori informazioni si veda il successivo Capitolo V, Paragrafo 5.4 della presente Nota Informativa.

2.1.5. Rischio relativo alle modalità di determinazione del prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni oggetto della presente Offerta varia in funzione dello *status* del sottoscrittore all'atto della richiesta, a seconda cioè che lo stesso sia o non sia già Socio di ChiantiBanca.

In particolare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni per chi è già Socio della Banca è pari al valore nominale delle Azioni, ovvero Euro 30,09.

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni, invece, per chi non risulta essere Socio all'atto della richiesta è pari al valore nominale delle Azioni (Euro 30,09) maggiorato di un sovrapprezzo di Euro 1,00.

Tale sovrapprezzo è stato determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea del 6 maggio 2014, ai sensi dall'articolo 22 dello Statuto, che prevede appunto che l'Assemblea possa determinare annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.

Il prezzo di offerta è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile e in conformità al sopra richiamato articolo 22 dello Statuto, tenendo presente la natura di banca di credito cooperativo dell'Emittente, i diritti dei Soci sul patrimonio della Banca, che sono limitati al capitale sociale della stessa e non si estendo all'intero patrimonio sociale (per maggiori informazioni sui diritti patrimoniali delle Azioni si veda il Capitolo IV, Paragrafo 4.5, della presente Nota Informativa), nonché il divieto di emettere azioni al di sotto del relativo valore nominale. Non sono stati utilizzati altri metodi di determinazione del prezzo di offerta.

In merito all'entità del sovrapprezzo si fa presente, invece, che lo stesso è stato mantenuto costante al valore determinato al momento della costituzione della Banca (si tenga ulteriormente presente che Banca Monteriggioni e Banca del Chianti Fiorentino già applicavano un sovrapprezzo di tale entità) e che tale valore rappresenta volutamente una percentuale minima rispetto al nominale sottoscritto (attualmente pari al 3,22%), in quanto, in considerazione della natura di banca di credito cooperativo dell'Emittente, per i motivi sopra indicati, non è necessario allineare i valori dei conferimenti dei nuovi Soci al valore del patrimonio complessivo della Banca.

Si segnala che ai fini della determinazione del prezzo di Offerta (inclusivo del sovrapprezzo per i richiedenti non Soci) la Banca non si è avvalsa di *fairness opinion* di esperti indipendenti.

Si ricorda che le Azioni oggetto della presente Offerta non sono quotate in un mercato regolamentato o comunque negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione o attraverso un internalizzatore sistematico e non hanno un valore di riferimento di mercato.

A titolo informativo si riportano di seguito due indicatori di *performance* (multiplo *Price/Earnings* e multiplo *Price/Book Value*), ma gli investitori sono invitati a considerare che la valenza informativa di tali indicatori, nel caso delle banche di credito cooperativo, qual è ChiantiBanca, è fortemente limitata dalle peculiarità che caratterizzano la partecipazione al capitale sociale di questo genere di banche in termini di diritti patrimoniali. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si segnala che l'utile distribuibile ai Soci non può essere in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Inoltre, in caso di scioglimento della Banca, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, il Socio ha diritto alla restituzione del solo capitale sociale versato e ad eventuali dividendi maturati, senza poter vantare alcun diritto su eventuali ulteriori elementi positivi del patrimonio netto della Banca presenti alla data di scioglimento.

Con riferimento al multiplo *Price/Earnings* (P/E) si evidenzia che a fronte di un corrispettivo di Euro 31,09 (valore nominale di Euro 30,09 aumentato del sovrapprezzo di Euro 1,00 pagato da un neo Socio), l'utile d'esercizio per azione al 31 dicembre 2013 era pari ad Euro 6,42 (6.092.362,30 Euro di utile netto suddiviso tra 948.448 azioni al 31 dicembre 2013). Conseguentemente, il multiplo *Price/Earnings* può essere espresso come rapporto tra: **31,09 / 6,42 = 4,84**

Con riferimento al multiplo *Price/Book Value* (P/BV) si evidenzia che, a fronte di un corrispettivo di Euro 31,09 (valore nominale di Euro 30,09 aumentato del sovrapprezzo di Euro 1,00 pagato da un neo Socio), il valore del patrimonio netto (217.041.092 Euro) suddiviso tra 948.448 azioni al 31 dicembre 2013 era pari ad Euro 228,84. Conseguentemente, il multiplo *Price/Book Value* può essere espresso come rapporto tra: $31,09 / 228,84 = 0,136$

La tabella che segue illustra il raffronto tra i rapporti di P/E e di P/BV dell'Emittente, con riferimento al prezzo di offerta delle Azioni aumentato del sovrapprezzo, con quelli di un campione di altre banche, quotate e non quotate.

Banche	Tipologia	Prezzo (€)	P/E	P/BV
Chiantibanca	Non quotata	31,09	4,84	0,136
BCC San Giorgio Quinto Valle Agno (*)	Non quotata	5,21	38,02	0,13
Banca popolare di Vicenza (**)	Non quotata	62,50	NS	1,43
Banca Popolare Etica (***)	Non quotata	57,50	38,44	0,83
<i>Media banche non quotate</i>			NS	1,13
Banca Popolare di Sondrio (****)	Quotata	4,076	12,20	0,77
Banca popolare dell'Emilia Romagna (****)	Quotata	7,75	85,70	0,77
Banco Popolare (****)	Quotata	14,03	ND	0,63
<i>Media banche quotate</i>			48,95	0,7233

(*) prospetto informativo depositato presso Consob in data 3 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota del 2 ottobre 2014 protocollo n. 0077892/14;

(**) nota informativa depositata presso Consob in data 9 maggio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota dell'8 maggio 2014 protocollo n. 0037882/14;

(***)prospetto informativo depositato presso Consob in data 12 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2014 protocollo n. 0049469/14;

(****)fonte Bloomberg. Prezzi al 19 marzo 2015 su dati riferiti al 31 dicembre 2014.

Per maggiori informazioni sul prezzo di offerta si rinvia a quanto riportato nel successivo Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della presente Nota Informativa.

2.1.6. Rischio connesso alle incertezze circa il buon esito dell'Offerta

Nessun soggetto terzo ha assunto impegni a fermo di sottoscrizione delle Azioni, né garantisce il buon esito dell'operazione, né interviene nel collocamento delle Azioni. L'operazione è curata dalla sola ChiantiBanca, in qualità di Emittente e collocatore.

Ove ad esito dell'Offerta le Azioni risultino sottoscritte in misura inferiore alle attese, l'Emittente avrà meno disponibilità patrimoniali per sostenere la crescita nei prossimi anni, con potenziali impatti negativi in futuro sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Per maggiori informazioni inerenti le ragioni dell'Offerta e l'impiego dei proventi, si veda il successivo Capitolo III, Paragrafo 3.4 della presente Nota Informativa. Per maggiori informazioni circa la mancanza di impegni di sottoscrizione e accordi di garanzia per il buon esito dell'Offerta, si veda il Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 della presente Nota Informativa.

2.1.7. Rischio connesso alla revoca della sottoscrizione in caso di pubblicazione di un Supplemento

Ai sensi dell'articolo 95-*bis*, comma 2, del TUF, in caso di pubblicazione di un Supplemento, coloro i quali hanno formulato la richiesta di sottoscrizione, nell'ambito dell'Offerta, prima della pubblicazione del predetto Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel Supplemento stesso e che, comunque, non potrà essere inferiore a due giorni lavorativi a partire dalla pubblicazione del Supplemento, di revocare la loro richiesta di sottoscrizione, purché i fatti nuovi, gli errori o le imprecisioni che abbiano dato luogo alla pubblicazione del Supplemento, siano intervenuti prima della consegna delle Azioni.

Ove i fatti nuovi, errori o imprecisioni intervengano dopo la consegna delle Azioni relativamente a ciascun Periodo di Offerta Bimestrale, i sottoscrittori non avranno alcun diritto di revocare la propria sottoscrizione.

In caso di revoca della richiesta di sottoscrizione a seguito della pubblicazione del Supplemento alla Nota Informativa e/o al Documento di Registrazione, le somme depositate dal revocante ai fini della sottoscrizione delle Azioni saranno rese disponibili dall'Emittente entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data del Consiglio di Amministrazione che ha preso atto della revoca.

Per maggiori informazioni si veda il successivo Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 della presente Nota Informativa

2.1.8. Rischio relativo al procedimento di ammissione a Socio

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto dell'Emittente, chi intenda diventare Socio deve farne richiesta al Consiglio di Amministrazione. Il medesimo organo decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte o acquistate e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione il richiedente l'ammissione a Socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina il diniego; il Collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Per maggiori informazioni si veda il Capitolo IV, Paragrafo 4.5 della presente Nota Informativa.

2.1.9. Rischio relativo all'esistenza di condizioni a cui è sottoposta l'adesione all'Offerta

Gli investitori devono considerare che l'Offerta è condizionata all'esistenza di un rapporto di conto corrente aperto presso l'Emittente con la provvista sufficiente all'addebito del controvalore delle Azioni richieste (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), vincolata fino alla data di iscrizione a Libro Soci della Banca.

Conseguentemente, prima di aderire all'Offerta il soggetto interessato dovrà richiedere l'apertura di un rapporto di conto corrente di corrispondenza presso l'Emittente nel caso non ne abbia già uno attivo.

Inoltre si tenga presente che, per essere ammessi a Socio - ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto - le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite e i consorzi devono risiedere o svolgere la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale dell'Emittente. I richiedenti non Soci, inoltre, contestualmente alla richiesta di ammissione a Socio, dovranno preliminarmente richiedere la sottoscrizione di n. 40 Azioni. Non appena il Consiglio di Amministrazione avrà espresso parere favorevole all'ammissione a Socio (per maggiori informazioni sul procedimento di ammissione a Socio si veda il Capitolo IV, Paragrafo 4.5 della presente Nota Informativa), il richiedente dovrà pagare il corrispettivo di Euro 1243,60, così composto:

- per Euro 1203,60 di valore nominale delle 40 Azioni;
- per Euro 40,00 di sovrapprezzo sui titoli.

Il richiedente non Socio può richiedere un quantitativo ulteriore di azioni rispettando, in ogni caso, il limite complessivo massimo di 1.661 Azioni, pari ad un controvalore nominale inferiore a 50.000 Euro.

Le sottoscrizioni ulteriori, effettuate una volta ottenuta l'ammissione a Socio, saranno regolate al valore nominale di Euro 30,09 senza l'applicazione di sovrapprezzo.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di adesione e sulle modalità di adesione per gli investitori non Soci si rinvia a quanto riportato nel successivo Capitolo V, rispettivamente, ai Paragrafi 5.1.1 e 5.3.1 della presente Nota Informativa.

2.1.10. Rischio relativo alla possibilità di sospendere e chiudere anticipatamente l'Offerta

L'Emittente si riserva il diritto, esercitabile a suo insindacabile giudizio e a prescindere dalla sussistenza di predeterminate circostanze, di sospendere ovvero chiudere anticipatamente l'Offerta di Sottoscrizione.

Nel caso di sospensione o chiusura anticipata dell'Offerta, tutte le Richieste pervenute entro la data prevista per la sospensione o la chiusura definitiva dell'Offerta, e non ancora valutate dal Consiglio di Amministrazione, saranno valutate alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione.

Della sospensione e/o della chiusura anticipata dell'Offerta sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che sarà pubblicato su almeno un giornale a larga diffusione nella zona di operatività dell'Emittente, sul sito internet dello stesso www.chiantibanca.it e contestualmente trasmesso a CONSOB, almeno 5 giorni prima della data prevista per la sospensione o per la chiusura anticipata.

Per maggiori informazioni si veda il successivo Capitolo V, Paragrafo 5.1.4 della presente Nota Informativa

2.1.11. Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

L'attuale normativa fiscale (Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) prevede un'aliquota ordinaria pari al 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria.

I dividendi eventualmente distribuiti e le plusvalenze derivanti dalla cessione parziale o totale di azioni potranno essere gravati da oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione della presente Nota Informativa. Non è infatti possibile prevedere se il regime fiscale vigente alla Data della Nota Informativa sarà soggetto a modifiche durante il periodo di detenzione, da parte dei sottoscrittori, delle Azioni oggetto della presente Offerta, né può essere escluso che, nel caso in cui ciò avvenga, il trattamento possa essere peggiorativo rispetto a quello ora vigente.

Sono a carico dell'azionista le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano le Azioni, i relativi dividendi, premi ed altri frutti. Di conseguenza, qualora trattenute si rendano necessarie in seguito a modifiche del regime fiscale applicabile, gli investitori riceveranno importi inferiori a quelli cui avrebbero avuto diritto in base alla normativa vigente. L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative si verificheranno, durante il periodo di detenzione da parte dei sottoscrittori, delle Azioni oggetto della presente Offerta, e qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso potrà essere decisa alcuna trattenuta a discrezione dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si veda il successivo Capitolo IV, Paragrafo 4.11 della presente Nota Informativa.

CAPITOLO III

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante

L'Emittente ritiene di disporre di un capitale circolante - inteso quale mezzo mediante il quale la Banca ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza - sufficiente per le esigenze che si manifesteranno per almeno dodici mesi dalla Data della Nota Informativa.

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie dell'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione, Capitoli III, IX, X e XX.

3.2. Fondi propri e indebitamento

Le seguenti tabelle illustrano i fondi propri e l'indebitamento verso clienti e la posizione interbancaria netta alla data del 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2014.

Raccolta diretta da clientela (<i>dati in migliaia di euro</i>) (1)	31/12/2014 (*)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Conti correnti	1.106.473	939.389	875.978	628.757
Depositi a risparmio	61.333	71.229	56.160	35.276
Pronti contro termine	1.992	2.623	4.157	14.864
Parziali	1.169.798	1.013.241	936.295	678.897
Prestiti obbligazionari	779.068	831.607	842.577	680.702
<i>di cui: valutati al fair value</i>	0	0	863	2.006
Certificati di deposito	1.774	3.152	5.692	3.769
Totale Raccolta Diretta	1.950.640	1.848.000	1.784.564	1.363.368
Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio	5.352	6.862	9.498	12.786
TOTALE A BILANCIO	1.955.992	1.854.862	1.794.062	1.376.154
Posizione sull'interbancario (<i>dati in migliaia di Euro</i>)	31/12/2014 (*)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Cassa e disponibilità liquide	11.228	12.909	12.193	8.129
Crediti verso Banche	136.265	174.383	143.223	40.002
Debiti verso Banche	338.922	264.932	141.274	69.841
di cui	-	-	-	-
- garantiti	-	-	-	-
- non garantiti	338.922	-	-	-
Posizione netta	-191.428	-77.640	14.141	-21.710
TOTALE PATRIMONIO NETTO	226.888	217.041	210.908	187.408

(*) Alla Data della Nota Informativa tali dati non sono stati sottoposti all'attività di revisione da parte della Società di Revisione.

(1): La Raccolta diretta da clientela, sia a breve che a medio/lungo termine, è assistita dai seguenti Fondi di Garanzia:

- a) **Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo:** è un consorzio di diritto privato, costituito nel 1997, a cui aderiscono le Banche di Credito Cooperativo italiane, nonché le succursali in Italia di Banche di Credito Cooperativo comunitarie e, se non aderenti a un sistema di garanzia estero ritenuto equivalente dalla Banca d'Italia, le succursali di Banche di Credito Cooperativo extracomunitarie autorizzate in Italia, con lo scopo di garantire i depositanti delle BCC consorziate entro il limite di Euro 100.000 per singolo cliente. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria.
- b) **Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti:** è un consorzio ad adesione volontaria con l'obiettivo di tutelare il diritto di credito degli obbligazionisti. Costituito a Roma nel 2004 dalle Banche di Credito Cooperativo inserite nel

sistema associativo che fa capo alla Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, consente ai risparmiatori delle BCC, che abbiano acquisito “Obbligazioni Garantite” (contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN) di ottenere un rimborso, in caso di insolvenza della banca Emittente, fino ad un ammontare massimo di Euro 103.291,38

Al 31 dicembre 2014 l'indebitamento interbancario della Banca (debiti verso banche) è pari a 338.922 migliaia di Euro, a fronte dei 264.932 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013, ai 141.274 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012 ed ai 69.841 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011.

L'aumento di indebitamento e di crediti verso banche nell'ultimo esercizio è dovuto all'utilizzo delle linee di finanziamento accese con l'Istituto centrale di categoria e all'adesione, avvenuta il 14 settembre 2014, all'offerta T - LTRO (*Targeted Longer Term Refinancing Operation*) della BCE per l'importo di 87 milioni di Euro e con scadenza il 26 settembre 2018, che sostituisce parzialmente le due precedenti operazioni straordinarie LTRO di 12.500 migliaia di Euro e di 121.000 migliaia di Euro presso la stessa BCE (accese rispettivamente il 22 dicembre 2011 ed il 1° marzo 2012 e rimborsate entrambe il 17 settembre 2014).

Tale finanziamento, al 31 dicembre 2014, va sommato a cinque operazioni di rifinanziamento (per complessivi 243.900 migliaia di Euro di valore nominale) attivate utilizzando Titoli di Stato come *collateral*: tecnicamente queste operazioni hanno generato l'attivazione di un finanziamento concesso da ICCREA Banca, poiché tramite l'Istituto centrale di categoria è stato possibile impegnare Titoli di Stato ed una obbligazione di nostra emissione ottenendo in cambio liquidità (da qui la denominazione di “rifinanziamento”).

3.3. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta

L'Emittente non è a conoscenza dell'esistenza di interessi delle persone fisiche o giuridiche che partecipano all'Offerta che siano significativi in relazione all'Offerta stessa. ChiantiBanca in qualità di Emittente delle Azioni si trova in conflitto di interessi in quanto è previsto che la stessa operi anche in qualità di collocatore degli strumenti finanziari offerti attraverso le proprie filiali.

3.4. Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

L'Offerta oggetto del Prospetto è finalizzata al rafforzamento patrimoniale dell'Emittente e all'ampliamento della sua base sociale. Sebbene, infatti, l'Emittente, alla Data della Nota Informativa, risulti più che patrimonializzato rispetto alle sue Attività Ponderate per il Rischio (RWA) (per maggiori informazioni in merito al patrimonio di vigilanza della Banca si veda il Capitolo IX, paragrafo 9.1.1.13 del Documento di Registrazione), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della Banca al fine di sostenerne la crescita nei prossimi anni.

I proventi dell'Offerta, stimabili - non essendo stato definito un ammontare complessivo massimo di Azioni oggetto di Offerta - in circa Euro 4,5 milioni (ferma restando la possibilità per la Banca, ove le adesioni all'Offerta lo consentano, di superare la predetta soglia, nonché quella di Euro 5 milioni, per il cui superamento è necessario redigere un prospetto ai sensi dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti) saranno, quindi, destinati al rafforzamento della Banca e potranno essere impiegati da quest'ultima nell'ambito della propria attività ordinaria o anche per sostenerne l'eventuale crescita per linee esterne.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1. *Descrizione delle Azioni*

Gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta sono azioni ordinarie ChiantiBanca.

4.2. *Legislazione in base alla quale le Azioni sono state emesse*

Le Azioni sono emesse in base alla normativa italiana e sono regolate dalla normativa italiana.

4.3. *Regime di circolazione e forma delle azioni*

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, le Azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni. Ai sensi dell'articolo 2530 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto, le azioni dei Soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Il Socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, provvede a comunicare al Socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il Socio, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, può richiedere di recedere dalla società. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Contro il diniego, il Socio può presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste all'articolo 46 dello Statuto. Si precisa che il Collegio dei Probiviri è un organo interno della società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società; resta, dunque, ferma la possibilità per il Socio di ricorrere alle ordinarie tutele in sede giurisdizionale.

Le Azioni non sono ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, la Società non emette i titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

PECULIARITÀ IN MATERIA DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'articolo 36 del TUB, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 6 dello Statuto. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al Socio.

Il Socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui sopra, di recedere dalla società, oltre che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio (come sopra precisato), nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società. In questi casi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 13 dello Statuto (mancata autorizzazione al trasferimento, dissenso dalle deliberazioni sociali) il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la società.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il Socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fatto salvo quanto sopra esposto, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

4.4. Valuta di emissione delle Azioni

Le Azioni sono emesse in Euro.

4.5. Diritti connessi alle Azioni

Le Azioni di ChiantiBanca oggetto dell'Offerta hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti amministrativi delle azioni ordinarie ChiantiBanca già in circolazione alla data di inizio dell'Offerta.

Diritto al dividendo

Le Azioni, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto danno diritto al dividendo deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di Socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse.

In particolare, si segnala che chi sottoscrive le Azioni oggetto della presente Offerta percepirà i dividendi *pro rata temporis*, a seconda del momento in cui è divenuto Socio e ha pagato il prezzo di sottoscrizione. A titolo esemplificativo, un investitore che diventa Socio e paga il prezzo di offerta a:

- giugno 2015, riceverà 6/12 di dividendo a valere sull'anno 2015;
- ottobre 2015, riceverà 2/12 di dividendo a valere sull'anno 2015;
- gennaio 2016, non riceverà alcun dividendo a valere sull'anno 2015 e parteciperà al dividendo a valere sull'anno 2016 a partire dal mese di febbraio 2016.

Sulla base del regime del capitale variabile applicabile all'Emittente, quale società cooperativa ed in conformità alle proprie previsioni statutarie, ChiantiBanca procederà ad emettere le Azioni oggetto dell'Offerta in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione chiamato, di volta in volta a decidere sull'ammissione di nuovi Soci e a fissare l'ammontare di nuove azioni secondo le richieste pervenute dai soggetti richiedenti l'ammissione a Socio ovvero dai Soci esistenti che fanno richiesta di aumentare la propria partecipazione. Non è previsto un ammontare massimo delle Azioni di nuova emissione.

Con riferimento alla presente Offerta, la richiesta di sottoscrizione, da parte di ciascun soggetto, non potrà eccedere il numero massimo di 1.661 Azioni.

L'eventuale distribuzione degli utili e la relativa determinazione del dividendo spettante a ciascuna azione sono deliberati dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria in occasione generalmente dell'approvazione del bilancio di esercizio. Ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto l'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

- c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- d) assegnati ad altre riserve o fondi;
- e) distribuiti ai Soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- f) attribuiti ai Soci a titolo di ritorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla società ed imputati alla riserva legale. Per ulteriori informazioni sulla politica dei dividendi si veda il Documento di Registrazione, Capitolo XX, Paragrafo 20.5.

Diritto di voto ed intervento in assemblea

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute; può intervenire all'Assemblea e ha diritto al voto chi risulta iscritto nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria e non più di tre deleghe in caso di Assemblea Straordinaria.

Ammissione a Socio

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, possono essere ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite e i consorzi, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. È fatto obbligo al Socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei suddetti requisiti.

I Soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. I rappresentanti legali dei Soci e quelli designati ai sensi del paragrafo precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per l'ammissione a Socio, l'aspirante Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla società in via generale. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel Libro dei Soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio.

Nessun Socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Diritto di recesso

Secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio ha diritto di recedere dalla società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'articolo 36 del TUB, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al Socio.

Il Socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al paragrafo precedente, di recedere dalla società, oltre che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società (articolo 13, comma 3 dello Statuto). In queste ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 13 dello Statuto, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la società.

Diritto alla restituzione del capitale e degli eventuali dividendi maturati in sede di liquidazione

Ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, in caso di scioglimento della società i Soci hanno diritto alla propria quota parte di capitale sociale e agli eventuali dividendi maturati; la restante parte del patrimonio sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Diritto di opzione

Ai sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di conversione.

Diritto di prelazione

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, in caso di offerta di azioni di nuova emissione in opzione ai Soci, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoplate.

Per ulteriori informazioni relativamente ai diritti dei soci si veda il Documento di Registrazione, Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.

4.6. *Indicazione della delibera e della autorizzazione in virtù della quale le Azioni saranno emesse*

In considerazione di quanto previsto per le società a capitale variabile dall'articolo 2524, commi 1 e 2 del Codice Civile ed in conformità alle proprie previsioni statutarie, l'Emittente procederà ad emettere le Azioni oggetto dell'Offerta in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione chiamato, di volta in volta, a decidere sull'ammissione di nuovi Soci e a fissare l'ammontare di nuove azioni secondo le richieste pervenute dai soggetti richiedenti l'ammissione a Socio, ovvero dai Soci esistenti che fanno richiesta di aumentare la propria partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione, in data 23 ottobre 2014, conferendo delega alla Direzione, ha deliberato di provvedere alla dovuta comunicazione a Banca d'Italia, comunicazione richiesta in data 11 novembre 2014 al fine di attuare una campagna di allargamento della base sociale e di aumento della dotazione patrimoniale secondo quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza (Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafi 1 e 2).

Si evidenzia infine che, secondo quanto previsto dalla normativa di vigilanza, tenuto conto della natura di società cooperativa dell'Emittente e, conseguentemente, del fatto che la campagna di capitalizzazione non comporta alcuna modifica statutaria, non è prevista l'emissione di un provvedimento di accertamento da parte della Banca d'Italia.

4.7. *Data prevista per l'emissione delle Azioni*

L'Offerta ha la durata complessiva di dodici mesi e si svolge in sei Periodi di Offerta Bimestrali, ciascuno della durata di due mesi.

Le Azioni oggetto dell'Offerta di cui alla presente Nota Informativa saranno emesse con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, ciascuna relativa a un singolo Periodo di Offerta Bimestrale, sulla base delle Richieste di Sottoscrizione pervenute durante il Periodo di Offerta dal Socio che intenda accrescere la propria partecipazione ovvero dal soggetto che abbia fatto richiesta di ammissione a Socio ed a seguito del positivo esito della procedura di ammissione secondo quanto previsto nello Statuto dell'Emittente. Resta valido il limite massimo di 1.661 Azioni previsto dalla presente Offerta e, più in generale, quelli previsti dalla legge (50.000 Euro come previsto dall'articolo 34 del TUB). Sull'argomento si rinvia anche a quanto riportato al successivo Capitolo V, Paragrafo 5.1.6 della presente Nota Informativa.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'emissione delle Azioni oggetto dell'Offerta entro il mese successivo a ciascun Periodo di Offerta Bimestrale e ne fisserà il numero sulla base delle richieste di sottoscrizione, pervenute nel singolo Periodo di Offerta Bimestrale.

4.8. *Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni*

Ai sensi dell'articolo 2530 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto, le azioni dei Soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Il Socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, provvede a comunicare al Socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il Socio, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, può richiedere di recedere dalla Società. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione, che, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Contro il diniego, il Socio può presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste all'articolo 46 dello Statuto. Si precisa che il Collegio dei Probiviri è un organo interno della società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle

liti che dovessero insorgere tra socio e società; resta, dunque, la possibilità per il socio di ricorrere alle ordinarie tutele in sede giurisdizionale.

Le Azioni non sono ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, la società non emette i titoli azionari e la qualità di Socio risulta esclusivamente dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

4.9. Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di Offerta al pubblico di acquisto e/o di Offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni

Non esistono norme che stabiliscano un obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali che abbiano ad oggetto le Azioni dell'Emittente, in quanto le Azioni medesime non sono ammesse a quotazione in un mercato regolamentato.

4.10. Precedenti Offerte pubbliche di acquisto sulle Azioni

Nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso, le Azioni ordinarie dell'Emittente non sono state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

4.11. Regime fiscale

I dividendi eventualmente distribuiti e le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni potranno essere gravati da oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione della presente Nota Informativa.

Si evidenzia che il D. Legge n.138, recante “*Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*” (convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011) ha apportato, con decorrenza immediata, profonde modifiche nel trattamento fiscale in generale dei proventi di natura finanziaria. Il D.L. in questione, ai commi da 6 a 35 dell'articolo 2, uniforma al 26% la misura della ritenuta e dell'imposta sostitutiva sulle c.d. “rendite finanziarie”, di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/86 (redditi di capitale) e all'articolo 67, comma 1 lett. da *c-bis* a *c-quinques* del medesimo decreto (redditi diversi).

La aliquota del 26% sulle rendite finanziarie sostituisce, dal primo gennaio 2012, quella prevista fino a tale data in due aliquote: 27% per gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e 12,50% per tutte le altre rendite finanziarie. In ordine alla decorrenza della nuova ritenuta del 26%, il comma 9 dell'articolo 2 del Decreto in oggetto stabilisce che essa si applichi agli interessi, di cui all'articolo 44 del D.P.R. n.917/86, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal primo gennaio 2012.

Per quanto riguarda i dividendi sulle partecipazioni non qualificate, la ritenuta del 26% si applica a quelli percepiti dal primo gennaio 2012.

Per le obbligazioni e i titoli similari, di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 1° aprile 1996, n.239, la maggiore aliquota del 26% si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal primo gennaio 2012.

Nella presente sezione sono fornite indicazioni di carattere generale relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni per certe categorie di investitori, rese sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, fermo restando che la normativa rimane soggetta a possibili mutamenti, anche con effetti retroattivi.

Quanto riportato di seguito, non rappresenta esaustivamente tutti i riflessi fiscali relativi all'acquisto, detenzione e cessione di azioni con la conseguenza che resta ferma l'opportunità, da parte degli investitori, di confrontarsi con i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile ai propri investimenti. I profili fiscali menzionati di seguito sono stati elaborati tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito con modificazioni dalla legge 148/2011) recante “*Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”. In futuro potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.11, Capitolo IV, della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea Ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%.

4.11.1. Regime fiscale dei dividendi

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti da società italiane a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a Partecipazioni Non Qualificate possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa sono soggetti ad un prelievo alla fonte, a titolo d'imposta, del 26,00%. Per le azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, in luogo della ritenuta trova applicazione, con la stessa aliquota e alle medesime condizioni, un'imposta sostitutiva applicata al momento del pagamento dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate. Non sussiste in ogni caso l'obbligo per gli azionisti di indicare i dividendi incassati nella propria dichiarazione dei redditi.

La ritenuta alla fonte o l'imposta sostitutiva del 26% non sono applicate se i dividendi si riferiscono a Partecipazioni Non Qualificate detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio presso intermediari abilitati, per le quali gli azionisti abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% in base al “regime del risparmio gestito” di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. In questo caso, i dividendi concorrono a formare il risultato annuo maturato dalla gestione individuale di portafoglio, soggetto alla suddetta imposta sostitutiva del 26% applicata dal gestore.

I dividendi corrisposti da società italiane a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a Partecipazioni Qualificate (come definite di seguito) possedute al di fuori dell'esercizio di impresa non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte, a condizione che, all'atto della percezione, i beneficiari dichiarino che i dividendi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. I dividendi devono essere indicati dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi e concorrono alla formazione del loro reddito imponibile complessivo, assoggettato ad imposizione con aliquota marginale, limitatamente al 40% del loro ammontare.

Con riferimento alle società non quotate in mercati regolamentati, le partecipazioni in azioni si considerano "qualificate" quando, tenendo conto anche dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, le stesse rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria superiore al 20% o, in alternativa, una partecipazione al capitale superiore al 25%.

Soggetti esercenti attività di impresa

I dividendi percepiti da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dei beneficiari soggetto all'imposta sul reddito delle società (IRES) in misura pari al 5% del loro ammontare.

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR), nonché

da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che percepiscono i dividendi nell'esercizio di impresa, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte e concorrono alla formazione del reddito di impresa dagli stessi conseguito in misura pari al 40% del loro ammontare.

Soggetti esenti da IRES

Sui dividendi percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia esenti da IRES, è applicato una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26%. Per le azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, in luogo della ritenuta trova applicazione, con la stessa aliquota e alle medesime condizioni, un'imposta sostitutiva applicata dal soggetto aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli presso il quale le azioni sono depositate.

Enti non commerciali

I dividendi corrisposti a enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile di tali enti nella misura del 5%.

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

I dividendi percepiti da organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari (fondi comuni e SICAV) soggetti alla disciplina di cui agli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, 11-*bis* del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, sono soggetti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138/2011 (il quale stabilisce che gli OICR residenti in Italia non sono soggetti alle imposte sui redditi) a ritenuta alla fonte.

Fondi pensione

I dividendi percepiti da fondi pensione residenti in Italia soggetti al regime tributario di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte e concorrono a formare il risultato annuo di gestione maturato degli stessi, soggetto ad un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 20%.

Fondi immobiliari

I dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'articolo 37, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte.

Soggetti non residenti

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, sono soggetti ad un prelievo alla fonte del 26% a titolo d'imposta. Per le azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, in luogo della ritenuta trova applicazione, con la stessa aliquota e alle medesime condizioni, una imposta sostitutiva applicata dal soggetto aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli presso il quale le azioni sono depositate.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia possono chiedere all'Amministrazione finanziaria italiana, mediante istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, il rimborso, fino a concorrenza dei 4/9 del prelievo subito in Italia sui dividendi, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi dividendi percepiti, mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Alternativamente al suddetto rimborso il beneficiario dei dividendi può richiedere l'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia ed il proprio Paese di residenza che preveda la riduzione del prelievo alla fonte sui dividendi applicabile in Italia. In relazione a dividendi su azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, per i quali il prelievo alla fonte si applica sotto forma di imposta sostitutiva, per ottenere la diretta applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista da una convenzione contro le doppie imposizioni l'investitore non residente deve produrre al soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, prima del pagamento dei dividendi: (i) una propria dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi dell'investitore estero effettivo beneficiario dei dividendi, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni, e (ii) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato di residenza dell'effettivo beneficiario dei dividendi, dalla quale risulti la residenza in tale Stato ai fini della convenzione contro le doppie

imposizioni applicabile. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Ai sensi della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società: (i) fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (iii) che è soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (iv) che possiede una partecipazione diretta nella società non inferiore al 25% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere il rimborso del prelievo alla fonte subito. A tal fine, la società deve produrre (a) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché (b) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate.

4.11.2. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle azioni, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, sono considerate dalle norme italiane come “redditi diversi” di natura finanziaria di cui all'articolo 67 del TUIR. Tali plusvalenze sono soggette ad un regime fiscale differente a seconda che si tratti della cessione di Partecipazioni Qualificate o Non Qualificate. Per quanto qui interessa, titoli non negoziati in mercati regolamentati, le partecipazioni in azioni si considerano Qualificate quando, tenendo conto anche dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, le stesse rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea Ordinaria superiore al 20% o, in alternativa, una partecipazione al capitale superiore al 25%.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Partecipazioni Qualificate sono assoggettate ad imposizione unicamente sulla base del regime della dichiarazione dei redditi. Esse sono sommate algebricamente, per il 40% del loro ammontare, alla corrispondente quota delle minusvalenze realizzate tramite la cessione di Partecipazioni Qualificate. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza del 40% dell'ammontare delle plusvalenze realizzate tramite la cessione di Partecipazioni Qualificate dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l'eccedenza stessa sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate.

Con riferimento alle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, il contribuente può optare per tre diverse modalità di tassazione:

1. tassazione in base al regime della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 5, D. Lgs. 461/97). Il contribuente è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta e a determinare ed applicare un'imposta sostitutiva con aliquota del 20% sulle plusvalenze, al netto delle minusvalenze della stessa specie. L'imposta sostitutiva è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espresse in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate, nonché degli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), del TUIR, realizzati nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto;

2. regime del risparmio amministrato (articolo 6, D. Lgs. 461/97). Tale regime può trovare applicazione a condizione che: (i) le azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista eserciti l'opzione con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con aliquota del 20% è determinata e versata, su ciascuna plusvalenza realizzata, dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione. Il soggetto che realizza la plusvalenza non è quindi tenuto ad indicare tale reddito nella propria dichiarazione dei redditi. Le eventuali minusvalenze sono computate in diminuzione, fino a concorrenza delle plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate, nonché degli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), del TUIR realizzati nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta o nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

3. regime del risparmio gestito (articolo 7, D.Lgs. 461/97). Presupposto per l'applicabilità di tale regime è il conferimento delle azioni in una gestione individuale di portafoglio intrattenuta con un intermediario finanziario

abilitato a svolgere tale attività. In tale regime, l'imposta sostitutiva del 20% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento di valore del patrimonio gestito maturato nel corso del periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto degli apporti e, tra l'altro, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono alla formazione dell'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 20%. Il soggetto che realizza la plusvalenza non è tenuto ad indicare tale reddito nella propria dichiarazione dei redditi. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

A far data dal 1° luglio 2011 i fondi comuni d'investimento italiani, ad esclusione di quelli immobiliari, e le SICAV italiane non sconteranno più l'imposta sostitutiva del 20% sulla base dell'incremento annuale del NAV (tassazione sul "maturato"). Infatti, con l'approvazione in data 26 febbraio 2011 della legge di conversione n. 10/2011 del Decreto Legge n. 225/2010 (c.d. "decreto Milleproroghe") è prevista un'imposta sostitutiva del 20% "sul realizzato" in capo agli investitori, cioè sui proventi distribuiti e conseguiti in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni degli OICR. Restano invece esclusi da qualsiasi tassazione alla fonte i proventi percepiti da soggetti residenti in Paesi *white list*.

Soggetti esercenti attività di impresa

I proventi realizzati da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante la cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa imponibile e come tali sono soggette a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Laddove siano soddisfatte le condizioni per avvalersi della cosiddetta *participation exemption*, le plusvalenze realizzate a seguito della cessione delle azioni sono escluse da imposizione per l'84% del loro ammontare, a partire dal 1° gennaio 2007 (ex 91% fino al 31 dicembre 2006). Tali condizioni si riassumono nelle seguenti:

- ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente;
- la partecipazione è classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- la partecipazione è relativa a società residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR; e
- la partecipazione è relativa a una società che esercita un'attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR.

Nell'ipotesi in cui si rientri nella fattispecie testé ricordata, le minusvalenze, realizzate a seguito della cessione delle azioni, non sono deducibili nel caso di ininterrotto possesso delle stesse per un periodo superiore a dodici mesi precedente quello dell'avvenuta cessione. Le plusvalenze realizzate da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR e da persone fisiche nell'esercizio di impresa, tramite la cessione a titolo oneroso delle azioni, concorrono per il 40% del loro ammontare alla formazione del reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

A decorrere dal 1° gennaio 2006, qualora le azioni non integrino i summenzionati requisiti per fruire del regime della *participation exemption*, le minusvalenze realizzate a seguito della cessione delle azioni non sono deducibili fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Per alcuni tipi di società e a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante la cessione delle azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Enti non commerciali

Le plusvalenze realizzate da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggetti ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fondi comuni e SICAV) residenti in Italia sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato in ciascun anno con aliquota del 20%. Tale risultato di gestione include le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni. Peraltro, l'imposta sostitutiva si applica sul risultato di

gestione maturato al termine di ciascun anno e quindi l'applicazione dell'imposta può anticipare l'effettivo realizzo della plusvalenza.

I fondi pensione residenti in Italia soggetti al regime tributario di cui agli articoli 14, 14-*ter* e 14-*quater*, comma 1, del D.Lgs. 124/1993 sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato in ciascun anno con aliquota dell'11%. Tale risultato di gestione include le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni.

Fondi immobiliari

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare, di cui al D.L. 351/2001, convertito dalla Legge 410/2001 mediante cessione a titolo oneroso delle azioni non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi sono invece assoggettati ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica dei percipienti), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti fiscalmente residenti in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana.

Soggetti non residenti

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia tramite la cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se quivi detenute. Nei casi in cui si applichi il regime del "risparmio amministrato" ovvero del "risparmio gestito", al fine di beneficiare di questo regime di esenzione, gli azionisti devono fornire agli intermediari finanziari presso i quali sono depositate le azioni, ovvero all'intermediario incaricato della gestione patrimoniale, una autocertificazione attestante il fatto di non essere residenti in Italia ai fini fiscali.

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia tramite la cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono a formare il reddito del percipiente nella misura del 40%. Resta comunque fermo, ove applicabile, l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

4.11.3. Imposta sulle successioni e donazioni

Il Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, così come convertito dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, entrato in vigore il 3 ottobre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, nei termini di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Ne consegue che l'imposta italiana sulle successioni e quella sulle donazioni è dovuta sui trasferimenti di azioni di società, che hanno in Italia la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, avvenuti per causa di morte o di donazione, a prescindere dal luogo di residenza del defunto o del donante, ed anche qualora i titoli si trovino all'estero.

Le imposte si applicano con aliquote diverse a seconda del valore dell'eredità o della donazione e del rapporto esistente rispettivamente tra il defunto e l'erede e tra il donante ed il donatario, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- coniuge e parenti in linea retta: 4% (con franchigia *una tantum* di Euro 1 milione per ogni beneficiario);
- fratelli e sorelle: 6% (con franchigia *una tantum* di Euro 100.000 per ogni beneficiario);
- altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%;
- altri soggetti: 8% .

L'imposta è dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari. Dall'imposta italiana di successione e da quella di donazione si possono detrarre le imposte pagate ad uno Stato estero in dipendenza della stessa successione o donazione, relativamente ai titoli esistenti in quello Stato, fino a concorrenza della parte di imposta sulle successioni o sulle donazioni proporzionale al valore dei titoli. È fatta salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente stipulate dall'Italia.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1. Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta è condizionata all'esistenza di un rapporto di conto corrente aperto presso l'Emittente con la provvista sufficiente all'addebito del controvalore delle Azioni richieste (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), vincolata fino alla data di iscrizione a Libro Soci della Banca. Ciò in conformità al generale principio dello scambio mutualistico e della partecipazione dei Soci alla vita sociale della Banca di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 9 dello Statuto.

Conseguentemente, prima di aderire all'Offerta il soggetto interessato dovrà richiedere l'apertura di un rapporto di conto corrente di corrispondenza presso l'Emittente nel caso non ne abbia già uno attivo.

Inoltre si tenga presente che, per essere ammessi a Socio - ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto - le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite e i consorzi devono risiedere o svolgere la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale dell'Emittente.

5.1.2. Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto azioni ordinarie ChiantiBanca, che hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti amministrativi delle azioni ordinarie ChiantiBanca già in circolazione alla data d'inizio dell'Offerta.

Per quanto concerne i diritti patrimoniali, si tenga conto che chi sottoscrive le Azioni oggetto della presente Offerta percepirà i dividendi *pro rata temporis*, a seconda del momento in cui ha acquistato la qualità di Socio e ha pagato il prezzo di sottoscrizione. A titolo esemplificativo, un investitore che diventa Socio e paga il prezzo di offerta a:

- giugno 2015, riceverà 6/12 di dividendo a valere sull'anno 2015;
- ottobre 2015, riceverà 2/12 di dividendo a valere sull'anno 2015;
- gennaio 2016, non riceverà alcun dividendo a valere sull'anno 2015 e parteciperà al dividendo a valere sull'anno 2016 a partire dal mese di febbraio 2016.

Sulla base del regime del capitale variabile applicabile all'Emittente, in quanto società cooperativa e in conformità alle proprie previsioni statutarie, ChiantiBanca emetterà le Azioni oggetto dell'Offerta in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione chiamato, di volta in volta a decidere sull'ammissione di nuovi Soci e a fissare l'ammontare di nuove azioni secondo le richieste pervenute dai soggetti richiedenti l'ammissione a Socio, ovvero dai Soci esistenti che richiederanno l'aumento della propria partecipazione.

Non è previsto un ammontare complessivo massimo delle Azioni di nuova emissione.

Le richieste di sottoscrizione, da parte di ciascun soggetto durante il Periodo di Offerta, non dovranno eccedere il numero massimo di 1.661 Azioni.

L'Emittente comunicherà l'ammontare definitivo dell'Offerta entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione che approverà l'emissione delle Azioni a servizio del Sesto Periodo di Offerta Bimestrale, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.chiantibanca.it e contestualmente inviato alla Consob.

Per maggiori informazioni in merito al periodo di validità dell'Offerta e alle modalità di comunicazione dei risultati al termine dei diversi periodi di Offerta Bimestrali si vedano i Paragrafi 5.1.3 e 5.1.9 del Capitolo V della presente Nota Informativa.

Le Azioni non sono ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, la società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta unicamente dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

5.1.3. Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

Laddove l'Emittente non si avvalga della facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente l'Offerta, la durata prevista per l'Offerta stessa è di 12 mesi e si svolge in sei Periodi di Offerta Bimestrali come indicato nel seguente calendario:

- **Primo Periodo di Offerta Bimestrale:**
dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della Nota Informativa (restando inteso che tale pubblicazione non avverrà oltre il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi da parte di Consob) fino al 17 maggio 2015, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 17 maggio 2015 e comunque entro il mese successivo;
- **Secondo Periodo di Offerta Bimestrale:**
dal 18 maggio 2015 al 19 luglio 2015, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 19 luglio 2015 e comunque entro il mese successivo;
- **Terzo Periodo di Offerta Bimestrale:**
dal 20 luglio 2015 al 20 settembre 2015, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 20 settembre 2015 e comunque entro il mese successivo;
- **Quarto Periodo di Offerta Bimestrale:**
dal 21 settembre 2015 al 20 novembre 2015, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 20 novembre 2015 e comunque entro il mese successivo;
- **Quinto Periodo di Offerta Bimestrale:**
dal 21 novembre 2015 al 17 gennaio 2016, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 17 gennaio 2016 e comunque entro il mese successivo;
- **Sesto Periodo di Offerta Bimestrale:**
dal 18 gennaio 2016 al 7 marzo 2016, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 7 marzo 2016 e comunque entro il mese successivo.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto non possono far parte della Società i soggetti che:

- siano interdetti, inabilitati, falliti;
- non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB;
- svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Banca;
- siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Banca o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Emittente, possono essere ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al Socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

L'Emittente ha la facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente l'Offerta. Per ulteriori informazioni si veda il successivo Paragrafo 5.1.4, Capitolo V della presente Nota Informativa.

Il soggetto (persona fisica, persona giuridica, società di ogni tipo regolarmente costituita e consorzio) che intenda sottoscrivere le Azioni dovrà compilare il modulo contenente le dichiarazioni e le informazioni dovute ai sensi dello Statuto, nonché l'apposita Scheda di adesione, disponibile presso tutte le Filiali dell'Emittente, che contiene, fra l'altro:

- l'avvertenza che l'aderente potrà ricevere gratuitamente copia del Documento di Registrazione, della presente Nota Informativa e della Nota di Sintesi; e
- il richiamo ai "Fattori di rischio" contenuti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione e nel Capitolo II della presente Nota Informativa.

Il soggetto che, contestualmente alla presentazione della Scheda di adesione, formula la richiesta di ammissione a socio deve presentare all'Emittente la seguente documentazione:

- 1) **ove si tratti di una persona fisica:**
 - fotocopia di un documento di identità valido;

- fotocopia del codice fiscale;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2) **ove si tratti di una persona giuridica/società di ogni tipo regolarmente costituita/consorzio:**

- copia del verbale di delibera per la richiesta di ammissione a Socio e la sottoscrizione delle Azioni di ChiantiBanca;
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA o codice fiscale;
- visura camerale e, quando previsto, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/certificato di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche o altra certificazione idonea a comprovare lo *status* di persona giuridica;
- eventuale atto comprovante la sussistenza del relativo potere in capo al legale rappresentante o procuratore richiedente la sottoscrizione;
- copia di un documento di identità valido e del codice fiscale del legale rappresentante o procuratore richiedente la sottoscrizione; e
- autorizzazione al trattamento dei dati personali riferita al rappresentante legale o procuratore richiedente la sottoscrizione.

Il soggetto, già Socio dell'Emittente, che intende sottoscrivere o acquistare Azioni dell'Emittente, unitamente alla Scheda di adesione, deve presentare all'Emittente la seguente documentazione:

1) **ove si tratti di una persona fisica:**

- fotocopia di un documento di identità valido;

2) **ove si tratti di una persona giuridica / società di ogni tipo regolarmente costituita / consorzio:**

- copia del verbale di delibera per la sottoscrizione delle Azioni di ChiantiBanca;
- eventuale atto comprovante la sussistenza del relativo potere in capo al legale rappresentante o procuratore richiedente la sottoscrizione.

Copia del Documento di Registrazione, della presente Nota Informativa e della Nota di Sintesi saranno gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso tutte le Filiali dell'Emittente a partire dal giorno antecedente la data di inizio dell'Offerta. La Banca pubblicherà il Documento di Registrazione, la presente Nota Informativa e la Nota di Sintesi anche sul proprio sito internet www.chiantibanca.it successivamente al deposito presso CONSOB.

5.1.4. Informazioni circa la revoca, sospensione e chiusura anticipata dell'Offerta

L'Emittente si riserva il diritto, esercitabile a suo insindacabile giudizio e a prescindere dalla sussistenza di predeterminate circostanze, di sospendere ovvero chiudere anticipatamente l'Offerta.

Della sospensione e/o della chiusura anticipata dell'Offerta sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che sarà pubblicato su almeno un giornale a larga diffusione nella zona di operatività dell'Emittente, sul sito internet dello stesso www.chiantibanca.it e contestualmente trasmesso a CONSOB, almeno 5 giorni prima della data prevista per la sospensione o per la chiusura anticipata.

Nel caso di sospensione o chiusura anticipata dell'Offerta, tutte le Richieste di Sottoscrizione pervenute entro la data prevista per la sospensione o la chiusura anticipata dell'Offerta e non ancora valutate dal Consiglio di Amministrazione saranno valutate alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione.

5.1.5. Riduzione, ritiro o revoca della Richiesta di sottoscrizione e modalità di rimborso

Agli aderenti all'Offerta non è concessa la possibilità di ridurre, ritirare o revocare, salvo i casi di legge, la propria richiesta di sottoscrizione.

Resta comunque inteso che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 95-*bis*, comma 2, del TUF, in caso di pubblicazione di un Supplemento, coloro i quali hanno formulato la Richiesta di sottoscrizione, nell'ambito dell'Offerta, prima della pubblicazione del predetto Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel Supplemento stesso e che, comunque, non potrà essere inferiore a due giorni lavorativi a partire dalla pubblicazione del Supplemento, di revocare la loro richiesta di sottoscrizione, purché i fatti nuovi, gli errori o le

imprecisioni che abbiano dato luogo alla pubblicazione del Supplemento, siano intervenuti prima della consegna delle Azioni.

Ove i fatti nuovi, errori o imprecisioni intervengano dopo la consegna delle Azioni relativamente a ciascun Periodo di Offerta Bimestrale, i sottoscrittori non avranno alcun diritto di revocare la propria sottoscrizione.

In caso di revoca della richiesta di sottoscrizione a seguito della pubblicazione del Supplemento alla Nota Informativa e/o al Documento di Registrazione, le somme depositate dal revocante ai fini della sottoscrizione delle Azioni saranno rese disponibili dall'Emittente entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data del Consiglio di Amministrazione che ha preso atto della revoca.

5.1.6. Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Modalità di sottoscrizione da parte di richiedenti non Soci

Con riferimento ai richiedenti non Soci, contestualmente alla richiesta di ammissione a Socio, dovranno preliminarmente richiedere la sottoscrizione di n. 40 Azioni. Non appena il Consiglio di Amministrazione avrà espresso parere favorevole all'ammissione a Socio, il richiedente dovrà pagare il corrispettivo di Euro 1243,60, così composto:

- per Euro 1203,60 di valore nominale delle 40 Azioni;
- per Euro 40,00 di sovrapprezzo sui titoli.

Il richiedente non Socio, sempre nell'ambito della presente Offerta, può richiedere un quantitativo ulteriore di Azioni rispettando, in ogni caso, il limite complessivo massimo di 1.661 Azioni, pari ad un controvalore nominale inferiore a 50.000 Euro. Le sottoscrizioni ulteriori, effettuate una volta ottenuta l'ammissione a socio, saranno regolate al valore nominale di Euro 30,09 senza l'applicazione di sovrapprezzo.

Modalità di sottoscrizione da parte di richiedenti già Soci

Con riferimento a chi è già Socio all'atto della richiesta di sottoscrizione durante il Periodo di Offerta delle Azioni emesse dalla Banca, il prezzo unitario d'emissione delle Azioni è pari al valore nominale di Euro 30,09 per ciascuna Azione acquistata, senza l'applicazione di sovrapprezzo.

5.1.7. Possibilità e termini per ritirare la richiesta di sottoscrizione

Agli aderenti all'Offerta non è concessa la possibilità di ridurre, ritirare o revocare, salvo i casi di legge, la propria Richiesta di sottoscrizione salvo quanto stabilito nel precedente Paragrafo 5.1.5 della presente Nota Informativa.

5.1.8. Modalità e termini per il pagamento e attribuzione delle Azioni

Condizione necessaria per l'adesione alla presente Offerta è il possesso da parte del richiedente di un conto corrente presso la Banca alla data della Richiesta di adesione. La somma corrispondente al Prezzo delle Azioni che intende sottoscrivere sarà temporaneamente resa indisponibile dall'Emittente sul conto corrente del richiedente. Ove il richiedente non abbia sul conto corrente la liquidità necessaria dovrà versare, all'atto della presentazione della Scheda di adesione, la somma necessaria nel conto corrente a lui intestato.

Qualora invece il richiedente non fosse in possesso di un conto corrente presso la Banca, dovrà aprirlo, scegliendo fra le diverse tipologie di conto corrente, le cui caratteristiche sono riassunte nei fogli informativi disponibili sul sito *internet* della Banca. Contestualmente all'apertura del rapporto di conto corrente, il richiedente dovrà versare in detto conto la somma corrispondente al prezzo delle Azioni oggetto della relativa Richiesta di adesione; tale somma sarà temporaneamente resa indisponibile sul conto corrente.

La somma versata verrà addebitata direttamente dall'Emittente sul conto corrente del richiedente con valuta alla data di trascrizione al Libro Soci della sottoscrizione, ovvero sarà di nuovo resa disponibile al richiedente che abbia contestualmente richiesto l'ammissione a Socio, in caso di esito negativo della relativa procedura di ammissione.

In caso di rigetto della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, il conto corrente eventualmente aperto dal richiedente ai fini dell'adesione all'Offerta verrà chiuso, salvo diversa disposizione del correntista, senza costi o spese per il correntista stesso.

5.1.9. Pubblicazione dei risultati dell'Offerta

Alla prima adunanza utile nel mese successivo al termine di ciascun Periodo Bimestrale di Offerta, il Consiglio di

Amministrazione prenderà atto delle adesioni pervenute in ciascun bimestre e provvederà alla delibera di assegnazione delle azioni e di pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo ai risultati dell'Offerta Bimestrale.

L'Emittente comunicherà al pubblico i risultati dell'Offerta, relativi ad ogni singolo Periodo di Offerta Bimestrale entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data della corrispondente delibera del Consiglio di Amministrazione, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.chiantibanca.it e contestualmente inviato alla Consob.

Copia cartacea gratuita sarà consegnata a chiunque ne farà semplice richiesta.

5.1.10. Diritti di opzione e prelazione

Non applicabile alla presente Offerta.

5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1. Destinatari e mercati dell'Offerta

L'Offerta è indirizzata al pubblico indistinto fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 7 dello Statuto, ai sensi del quale non possono far parte della Società i soggetti che:

- siano interdetti, inabilitati, falliti;
- non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB;
- svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la società;
- siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da loro assunte nei suoi confronti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Emittente, possono essere ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite e i consorzi, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale dell'Emittente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

I Soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile all'Emittente, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. I rappresentanti legali dei Soci e quelli designati ai sensi del paragrafo precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Il mercato dell'Offerta è quello dove ha competenza territoriale l'Emittente.

Condizione necessaria per poter aderire all'Offerta è la titolarità di un rapporto di conto corrente aperto presso l'Emittente con la provvista sufficiente all'addebito del controvalore delle Azioni richieste (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), vincolata fino alla data di iscrizione a Libro Soci della Banca.

5.2.2. Impegni a sottoscrivere gli strumenti finanziari dell'Emittente

Nessun soggetto terzo ha assunto impegni a fermo di acquisto e/o o sottoscrizione delle Azioni, né garantisce il buon esito dell'operazione, né interviene nel collocamento delle Azioni. L'operazione è curata dalla sola ChiantiBanca, in qualità di Emittente e collocatore.

Non sono previsti per l'operazione consorzi di collocamento e non vi sono accordi di *lock-up*. Non esistono accordi per il riacquisto degli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta.

Alla Data della Nota Informativa, per quanto a conoscenza dell'Emittente, né gli azionisti, né i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, né l'Alta Direzione hanno espresso alcuna propria determinazione in ordine alla sottoscrizione delle Azioni nell'ambito della Offerta.

5.2.3. Informazioni da comunicare prima della assegnazione

Non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori delle Azioni prima dell'assegnazione delle stesse.

5.2.4. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni

L'Emittente comunica ai richiedenti l'avvenuta emissione delle Azioni a mezzo lettera.

Per maggiori informazioni sui requisiti di ammissione a socio si veda il Documento di Registrazione, Capitolo XXI, paragrafo 21.2.9.

5.2.5. Sovrallocazione e Greenshoe

Non applicabile alla presente Offerta.

5.3. Fissazione del prezzo e della durata dell'Offerta

5.3.1. Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni oggetto della presente Offerta varia in funzione dello *status* del sottoscrittore all'atto della richiesta, a seconda cioè che lo stesso sia o non sia già Socio di ChiantiBanca.

In particolare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni per chi è già Socio della Banca è pari al valore nominale delle Azioni, ovvero Euro 30,09. Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni, invece, per chi non risulta essere Socio all'atto della richiesta è pari al valore nominale delle Azioni (Euro 30,09) maggiorato di un sovrapprezzo di Euro 1,00.

Tale sovrapprezzo è stato determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea del 6 maggio 2014, ai sensi dall'articolo 22 dello Statuto, che prevede appunto che l'Assemblea possa determinare annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.

Il prezzo di offerta è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile e in conformità al sopra richiamato articolo 22 dello Statuto, tenendo presente la natura di banca di credito cooperativo dell'Emittente, i diritti dei Soci sul patrimonio della Banca, che sono limitati al capitale sociale della stessa e non si estendo all'intero patrimonio sociale (per maggiori informazioni sui diritti patrimoniali delle Azioni si veda il Capitolo IV, Paragrafo 4.5, della presente Nota Informativa), nonché il divieto di emettere azioni al di sotto del relativo valore nominale. Non sono stati utilizzati altri metodi di determinazione del prezzo di offerta.

In merito all'entità del sovrapprezzo si fa presente, invece, che lo stesso è stato mantenuto costante al valore determinato al momento della costituzione della Banca (si tenga ulteriormente presente che Banca Monteriggioni e Banca del Chianti Fiorentino già applicavano un sovrapprezzo di tale entità) e che tale valore rappresenta volutamente una percentuale minima rispetto al nominale sottoscritto (attualmente pari al 3,22%), in quanto, in considerazione della natura di banca di credito cooperativo dell'Emittente, per i motivi sopra indicati, non è necessario allineare i valori dei conferimenti dei nuovi Soci al valore del patrimonio complessivo della Banca.

Si segnala che ai fini della determinazione del prezzo di Offerta (inclusivo del sovrapprezzo per i richiedenti non Soci) la Banca non si è avvalsa di *fairness opinion* di esperti indipendenti.

Modalità di sottoscrizione da parte di richiedenti non Soci

Con riferimento ai richiedenti non Soci, contestualmente alla richiesta di ammissione a Socio, dovranno preliminarmente richiedere la sottoscrizione di n. 40 Azioni. Non appena il Consiglio di Amministrazione avrà espresso parere favorevole all'ammissione a Socio, il richiedente dovrà pagare il corrispettivo di Euro 1243,60, così composto:

- per Euro 1203,60 di valore nominale delle 40 Azioni;
- per Euro 40,00 di sovrapprezzo sui titoli.

Il richiedente non Socio, sempre nell'ambito della presente Offerta, può richiedere un quantitativo ulteriore di azioni rispettando, in ogni caso, il limite complessivo massimo di 1.661 Azioni, pari ad un controvalore nominale inferiore a 50.000 Euro. Le sottoscrizioni ulteriori, effettuate una volta ottenuta l'ammissione a Socio, saranno regolate al valore nominale di Euro 30,09 senza l'applicazione di sovrapprezzo. Non sono previsti costi o altri oneri in capo al sottoscrittore ai fini dell'adesione alla presente Offerta.

Si ricorda che condizione necessaria per l'adesione alla presente Offerta è il possesso da parte del richiedente di un conto corrente soci presso la Banca alla data della Richiesta di adesione. Il conto corrente soci non prevede alcuna spesa a carico del sottoscrittore o dell'acquirente. In caso di rigetto della richiesta da parte del Consiglio di

Amministrazione, il conto corrente eventualmente aperto dal richiedente ai fini dell'adesione all'Offerta verrà chiuso, salvo diversa disposizione del correntista, senza costi o spese per il correntista stesso.

Modalità di sottoscrizione da parte di richiedenti già Soci

Con riferimento a chi è già Socio all'atto della richiesta di sottoscrizione, il prezzo unitario d'emissione delle Azioni è pari al valore nominale di Euro 30,09 per ciascuna Azione acquistata, senza l'applicazione di sovrapprezzo. Non sono previsti costi o altri oneri in capo al sottoscrittore ai fini dell'adesione alla presente Offerta.

Esempio 1: limite massimo per l'adesione all'offerta da parte di un non Socio				
	n. Azioni	Val. nominale unitario	Sovrapprezzo	Totale
1° richiesta di sottoscrizione	40	30,09	1,00	1.243,60
richieste successive	1621	30,09	-	48.775,89
Totale	1.661			50.019,49

Esempio 2 limite massimo delle azioni detenibili da un Socio				
	n. Azioni	Val. nominale unitario	Sovrapprezzo	Totale
richieste di sottoscrizione	1.661	30,09	-	49.979,49
Totale	1.661			49.979,49

Si ricorda che le Azioni oggetto della presente Offerta non sono quotate in un mercato regolamentato o comunque negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione o attraverso un internalizzatore sistematico e non hanno un valore di riferimento di mercato.

A titolo informativo si riportano di seguito due indicatori di performance (multiplo *Price/Earnings* e multiplo *Price/Book Value*), ma gli investitori sono invitati a considerare che la valenza informativa di tali indicatori, nel caso delle banche di credito cooperativo, qual è ChiantiBanca, è fortemente limitata dalle peculiarità che caratterizzano la partecipazione al capitale sociale di questo genere di banche in termini di diritti patrimoniali. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si segnala che l'utile distribuibile ai Soci non può essere in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Inoltre, in caso di scioglimento della Banca, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, il Socio ha diritto alla restituzione del solo capitale sociale versato e ad eventuali dividendi maturati, senza poter vantare alcun diritto su eventuali ulteriori elementi positivi del patrimonio netto della Banca presenti alla data di scioglimento.

Con riferimento al multiplo *Price/Earnings* (P/E) si evidenzia che a fronte di un corrispettivo di Euro 31,09 (valore nominale di Euro 30,09 aumentato del sovrapprezzo di Euro 1,00 pagato da un neo Socio), l'utile d'esercizio per azione al 31 dicembre 2013 era pari ad Euro 6,42 (6.092.362,30 Euro di utile netto suddiviso tra 948.448 azioni al 31 dicembre 2013). Conseguentemente, il multiplo *Price/Earnings* può essere espresso come rapporto tra: **31,09 / 6,42 = 4,84**

Con riferimento al multiplo *Price/Book Value* (P/BV) si evidenzia che, a fronte di un corrispettivo di Euro 31,09 (valore nominale di Euro 30,09 aumentato del sovrapprezzo di Euro 1,00 pagato da un neo Socio), il valore del patrimonio netto (217.041.092 Euro) suddiviso tra 948.448 azioni al 31 dicembre 2013 era pari ad Euro 228,84. Conseguentemente, il multiplo *Price/Book Value* può essere espresso come rapporto tra: **31,09 / 228,84 = 0,136**

La tabella che segue illustra il raffronto tra i rapporti di P/E e di P/BV dell'Emittente, con riferimento al prezzo di offerta delle Azioni aumentato del sovrapprezzo, con quelli di un campione di altre banche, quotate e non quotate.

Banche	Tipologia	Prezzo (€)	P/E	P/BV
Chiantibanca	Non quotata	31,09	4,84	0,136
BCC San Giorgio Quinto Valle Agno (*)	Non quotata	5,21	38,02	0,13
Banca popolare di Vicenza (**)	Non quotata	62,50	NS	1,43
Banca Popolare Etica (***)	Non quotata	57,50	38,44	0,83
<i>Media banche non quotate</i>			NS	1,13
Banca Popolare di Sondrio (****)	Quotata	4,076	12,20	0,77
Banca popolare dell'Emilia Romagna (****)	Quotata	7,75	85,70	0,77
Banco Popolare (****)	Quotata	14,03	ND	0,63
<i>Media banche quotate</i>			48,95	0,7233

(*) prospetto informativo depositato presso Consob in data 3 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota del 2 ottobre 2014 protocollo n. 0077892/14;

(**) nota informativa depositata presso Consob in data 9 maggio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota dell'8 maggio 2014 protocollo n. 0037882/14;

(**)prospetto informativo depositato presso Consob in data 12 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2014 protocollo n. 0049469/14;

(***)fonte Bloomberg. Prezzi al 19 marzo 2015 su dati riferiti al 31 dicembre 2014.

5.3.2. Procedura per la comunicazione del prezzo dell'Offerta

Il prezzo delle Azioni oggetto dell'Offerta è quello indicato nella presente Nota Informativa e comunicato attraverso la medesima Nota Informativa.

5.3.3. Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti

I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli Alti Dirigenti o persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato azioni dell'Emittente ad un prezzo differente da quello fissato per acquisto delle azioni da parte di qualsiasi Socio e corrispondente al valore nominale delle azioni eventualmente maggiorato del sovrapprezzo fissato dall'Assemblea.

5.4. Collocamento e sottoscrizione

5.4.1. Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta e dei collocatori

Responsabile del collocamento è ChiantiBanca con sede legale in Via Cassia Nord n. 2, 4, 6, Monteriggioni (Siena) e Direzione Generale in Piazza Arti e Mestieri, 1 San Casciano Val di Pesa (Firenze).

5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

Le Richieste di Sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione del modulo contenente le dichiarazioni e le informazioni dovute ai sensi dello Statuto dell'Emittente presso tutte le filiali. *Fac-simile* del citato modulo è disponibile presso tutte le Filiali dell'Emittente.

L'addetto alla Filiale rilascia ricevuta della ricezione della documentazione di cui sopra, la cui data fa fede ai fini dell'imputazione della Richiesta di sottoscrizione in essa contenuta a ciascuno dei Periodi di Offerta Bimestrale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 32 del TUF la presente Offerta non verrà svolta fuori sede o a distanza.

5.4.3. Impegni di sottoscrizione e garanzia

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, né i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale dell'Emittente, né altre persone terze hanno assunto impegni di sottoscrizione delle Azioni oggetto dell'Offerta o garantito il buon esito dell'operazione.

5.4.4. Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia

Non sussistono accordi di sottoscrizione e garanzia.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Le Azioni oggetto dell'Offerta non sono ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato e non saranno oggetto di richiesta di ammissione a quotazione da parte dell'Emittente.

Le azioni di ChiantiBanca non sono trattate su sistemi multilaterali di negoziazione o attraverso internalizzatori sistematici.

7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

L'Offerta di Azioni è un'offerta di sottoscrizione di azioni di nuova emissione. In particolare, sulla base del regime del capitale variabile applicabile all'Emittente, quale società cooperativa (articoli 2524, comma 2 e 2528 del Codice Civile) ed in conformità alle proprie previsioni statutarie, l'Emittente procederà ad emettere le Azioni oggetto dell'Offerta in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione chiamato, di volta in volta, a decidere sull'ammissione di nuovi Soci e a fissare l'ammontare di nuove azioni secondo le richieste pervenute dai soggetti richiedenti l'ammissione a Socio ovvero dai Soci esistenti che fanno richiesta di aumentare la propria partecipazione.

Per quanto a conoscenza dell'Emittente non vi sono accordi di *lock-up* in essere tra gli azionisti o tra gli azionisti e lo stesso Emittente che limitino il trasferimento delle azioni della Banca per un prefissato periodo di tempo.

Si segnala, inoltre, che l'Emittente, previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 77 e 78 del CRR (che disciplinano il riacquisto di strumenti finanziari computati nel patrimonio di vigilanza delle banche), può acquistare azioni proprie, ad un prezzo pari al relativo valore nominale, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

La richiesta di vendita deve essere proposta dal Socio per il tramite della propria Filiale ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, alle condizioni e ai termini sopra indicati, nonché entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, determina discrezionalmente il numero di azioni che è disposto a riacquistare.

La Banca ha depositato apposita istanza di autorizzazione in data 30 dicembre 2014 per un importo massimo complessivo pari a 200 migliaia di Euro ed il relativo procedimento è, alla Data della Nota Informativa, ancora in corso.

Per completezza si segnala, inoltre, che nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, 2012, 2013 e 2014, quando non vi era l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva all'Autorità di Vigilanza per il riacquisto di azioni proprie per un ammontare inferiore al 5% del capitale sociale e l'Emittente riacquistava liberamente le proprie azioni, pur nel rispetto del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, l'Emittente non ha riscontrato casi in cui i Soci non abbiano potuto effettuare il disinvestimento della propria partecipazione e non ha ricevuto reclami da parte dei Soci con riferimento a tale attività.

8. SPESE LEGATE ALL'OFFERTA

8.1. Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'Offerta

Il Consiglio di Amministrazione non ha fissato un ammontare complessivo massimo delle Azioni di nuova emissione. L'ammontare complessivo delle Azioni emesse per ciascun Periodo di Offerta Bimestrale sarà determinato sulla base della sommatoria delle Azioni richieste da ciascun soggetto ammesso a Socio o già Socio dell'Emittente e che siano dallo stesso sottoscrivibili in quanto rientranti nei limiti di legge e di Statuto.

Nonostante non abbia prefissato un ammontare complessivo massimo delle Azioni, l'Emittente stima che i proventi netti totali derivanti dall'Offerta possano essere pari a circa Euro 4,5 milioni - come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 23 ottobre 2014 - e che i costi connessi allo svolgimento dell'Offerta siano indicativamente pari ad Euro 150.000. Resta, comunque, salva la possibilità per la Banca, ove le adesioni all'Offerta lo consentano, di superare la predetta soglia di 4,5 milioni di Euro, nonché quella di Euro 5 milioni, per il cui superamento è necessario redigere un prospetto ai sensi dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

9. DILUIZIONE

Le possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sulla quota di capitale sociale detenuto da ciascun Socio per effetto dell'ingresso di nuovi Soci o della sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei Soci esistenti, sono immanenti al tipo sociale dell'Emittente, che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile.

Tale profilo di rischio, sebbene i relativi effetti, stante il principio del voto capitaro applicabile all'Emittente, siano circoscritti ai soli aspetti economici, può tradursi di fatto nel rischio di una momentanea riduzione di redditività delle azioni sottoscritte determinata dall'eventuale ritardo sui ritorni del nuovo capitale investito, nonché in ragione delle differenze tra prezzo di emissione e valore patrimoniale delle Azioni, nel rischio di una riduzione del valore patrimoniale dell'ammontare complessivo di azioni risultanti per effetto delle nuove emissioni. In ogni caso, posto che l'Offerta, costituendo attuazione di un programma di capitalizzazione di lunga durata basato sull'emissione di nuove azioni, non destinate esclusivamente ai Soci esistenti ma che potranno essere sottoscritte anche da nuovi soggetti, a seguito dell'ammissione a Socio secondo le previsioni dello Statuto, il suddetto rischio diluitivo può riguardare sia gli azionisti già esistenti sia quelli che lo diverranno in relazione alla Offerta oggetto della presente Nota Informativa.

Poiché non è possibile prevedere il numero di Azioni oggetto delle richieste di sottoscrizione che perverranno all'Emittente e non può conseguentemente indicarsi a priori né il numero di nuovi Soci, né l'ammontare del capitale sociale che risulterà all'esito dell'Offerta, non è possibile fornire alcuna stima circa la portata dei suindicati effetti di riduzione, eventuale, della redditività.

10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1. Consulenti menzionati nella presente Nota Informativa

La presente Nota Informativa non riporta indicazioni di consulenti relativamente alle Azioni oggetto dell'Offerta.

10.2. Indicazione di informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione

Fatta eccezione per i dati tratti dal Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2013 contenuti nel precedente Paragrafo 3.2, nella presente Nota Informativa non sono contenute altre informazioni per le quali sono disponibili relazioni della Società di Revisione.

Per maggiori informazioni in relazione alle informazioni sottoposte a revisione si veda il Documento di Registrazione, Capitolo XX.

10.3. Pareri o relazioni redatte da esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperto.

10.4. Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.